



La nuova frontiera dell'editoria tecnica

IRREPERIBILITÀ “ASSOLUTA” O “RELATIVA”:

INTERVIENE LA CASSAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 140 C.P.C.

A seguito delle pronunce della Suprema Corte n. 7971 e 7972 del 4 aprile 2014, deve essere attuato il procedimento previsto *ex* articolo 140 c.p.c.¹, quando la consegna non è eseguita per assenza temporanea del destinatario della notifica, pur essendo conosciuti la sua residenza e indirizzo.

Le due sentenze hanno entrambe ad oggetto la verifica della legittimità della notifica di un avviso d'accertamento, emesso nei confronti di una società, persona giuridica, effettuata presso il domicilio fiscale del legale rappresentante per irreperibilità della società stessa presso la propria sede legale.

Nel caso di specie, detta notifica era stata inizialmente tentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 60 del DPR n. 600 del 1973, presso il domicilio fiscale della società², risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Non essendo stato possibile rinvenire la sede della società presso tale indirizzo, il messo aveva proceduto alla notifica *ex* articolo 140 c.p.c. presso il domicilio del legale rappresentante, residente nel medesimo comune in cui la società aveva il domicilio fiscale indicato nell'ultima dichiarazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 145 c.p.c.³, in combinato disposto del dettato normativo delle due disposizioni richiamate.

Al riguardo, la Corte di Cassazione sottolinea la differenza tra l'irreperibilità “assoluta” e quella invece “relativa” del destinatario della notificazione: la circostanza di fatto rilevante per l'articolo 60, comma 1, lettera e), del DPR n. 600/1973 è che oggettivamente non vi sia alcun luogo conosciuto nell'ambito di quel comune (“irreperibilità assoluta”) in base all'ordinaria attività che il messo notificatore deve effettuare. Al contrario, se il nuovo luogo di domicilio è conoscibile (“irreperibilità relativa”), occorre procedere ai sensi del citato articolo 140 c.p.c.

Ne consegue che, soltanto nell'ipotesi in cui nel Comune dove la notifica deve essere effettuata non si rinvenga l'effettiva abitazione, l'ufficio o la sede del contribuente, la notifica può essere eseguita nei modi previsti dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del DPR n. 600/1973; mentre, in caso contrario, la notificazione deve essere effettuata nel rispetto delle forme prescritte dall'articolo 140 c.p.c., come si evince dalla decisione della Suprema Corte 26 maggio 1997, n. 4654.

¹ Art. 140 c.p.c., rubricato: “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [disp. att. 48]”.

² Si definiscono persone giuridiche i soggetti di diritto autonomo, ossia dotati di capacità giuridica distinta da quelle delle persone fisiche che le costituiscono, insieme all'elemento patrimoniale. La persona giuridica opera per il raggiungimento di fini generali (p.g. di diritto pubblico, per esempio lo Stato) o individuali (ad esempio società di capitali), che il singolo non sarebbe in grado di realizzare. Elementi costitutivi sono le persone (soci), un patrimonio, uno scopo e il riconoscimento da parte dell'ordinamento.

³ Dispone l'art. 145, co. 3, c.p.c. “[...] Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.



La nuova frontiera dell'editoria tecnica

La procedura di notifica *ex* articolo 140 c.p.c. trova infatti applicazione quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo.

Inoltre, secondo i Giudici ermellini non è corretto ipotizzare che il messo notificatore avrebbe dovuto effettuare ulteriori ricerche prima di procedere ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.; infatti, “quando il notificatore si sia recato presso il comune di residenza del notificatario, e proprio presso la casa di abitazione o il luogo in cui egli svolge la propria attività, in caso di mancato rinvenimento *in loco* di soggetto idoneo a ricevere l'atto, può senz'altro procedere alla notificazione *ex art.* 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario [...], in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive o lavora il notificatario [...] lascia supporre che il destinatario stesso (o persona in grado di informarlo) verranno a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata”.

La Suprema Corte ha quindi riconosciuto la legittimità del procedimento seguito per la notificazione dell'atto, *ex art.* 140 c.p.c., posto che, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie della disposizione recata dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del DPR 600/1973, ai sensi del quale “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”⁴.

⁴ Ulteriori ricerche potrebbero diventare necessarie unicamente nel caso in cui il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito in luogo diverso (sent. Cassazione 9 febbraio 2007, n. 2919).



La nuova frontiera dell'editoria tecnica

SITOGRAFIA

www.agenziaentrate.gov.it

<http://www.aredidatticaen.altervista.org>